

COMPENSI AI COLLABORATORI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI GENERALI
- TRATTAMENTO FISCALE
- ASPETTI PREVIDENZIALI E INAIL

Art. 81, c. 1, lett. m) D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 83 c. 2 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 25 c. 1 L. 13.05.1999, n. 133 - Art. 2 c. 2 D.M. 26.11.1999, n. 473 - Art. 37 c. 2, lett. a) L. 21.11.2000, n. 342 - Art. 3 D. Lgs. 18.02.2000, n. 56 - Art. 5 D. Lgs. 23.02.2000, n. 38 - Art. 3 D. Lgs. 18.02.2000, n. 56 - Art. 90 L. 27.12.2002, n. 289 - C.M. Ag. Entrate 19.06.2001, n. 60, punto 6 - R.M. Ag. Entrate 1.10.2001, n. 142 - R.M. Ag. Entrate 26.03.2001, n. 34 - C.M. Ag. Entrate 22.04.2003, n. 21

L'art. 90, c. 3 L. 289/2002 ha modificato il regime fiscale dei compensi corrisposti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche. In base alle nuove disposizioni, che si applicano alle somme erogate dall'1.01.2003, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (es.: ad atleti, allenatori, giudici di gara, ecc.) ora rientrano nel concetto di "redditi diversi". Devono però essere erogati:


.. dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e dagli enti di promozione sportiva;

.. da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.

Il nuovo periodo aggiunto alla lettera m) dell'art. 81 c. 1 Tuir stabilisce che la disposizione "si applica **anche** ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di **carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche". Sulla base del dettato letterale della norma tali collaborazioni non sembrerebbero, però, rientrare tra i redditi diversi se sono corrisposti dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE e dagli enti di promozione. Al riguardo, si attendono i necessari chiarimenti ufficiali.

SCHEMA DI SINTESI

S



INDIVIDUAZIONE
DEI PERCIPIENTI

Art. 81, c. 1, lett. m) Tuir

Ris. Ag. Entrate n. 34/2001

Circ. Ag. Entrate n. 21/2003,
par. 5.1

ASPETTI GENERALI



• Oltre a coloro che svolgono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, possono rientrare nei rapporti di collaborazione in esame anche i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica quali, ad esempio:

- .. la raccolta delle iscrizioni;
- .. la tenuta della cassa;
- .. la tenuta della contabilità.

• A condizione che:

- .. abbiano i requisiti della collaborazione coordinata e continuativa (continuità nel tempo, coordinazione, inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e assenza del vincolo di subordinazione);
- .. non rientrino nell'oggetto dell'arte o professione del percipiente (natura non professionale).

TASSAZIONE AI FINI
IRPEF

Art. 83, c. 2 Tuir

TRATTAMENTO FISCALE



• I compensi corrisposti ai collaboratori da società e associazioni sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito del percipiente **fino ad € 7.500,00** annui (si intende "anno solare").

• Restano esclusi altresì dal reddito i rimborsi di spese documentate:

- .. sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;
- .. relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

RITENUTE

Art. 25, c. 1 L. 133/1999

Art. 83, c. 2 Tuir

Art. 11 Tuir

Art. 37, c. 2, lett. a)
L. 342/2000

C.M. 16.11.2000, n. 207/E

• Vigé un particolare regime di effettuazione delle ritenute sulle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi, applicabile ai soggetti percipienti sia residenti che non residenti in Italia.

• I soggetti che erogano le suddette somme devono effettuare, sulla parte eccedente l'importo di € 7.500,00, una ritenuta in misura pari:

.. all'aliquota Irpef prevista per il primo scaglione di reddito di cui all'art. 11 Tuir (23% dal 2003);

.. aumentata delle aliquote di compartecipazione delle addizionali regionali e comunali all'Irpef, cioè dell'importo "fisso" delle stesse, applicabile a tutte le persone fisiche indipendentemente dal fatto che la Regione o il Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente abbia deliberato in materia.

• Attualmente:

- .. non è stata prevista un'aliquota "fissa" con riferimento all'addizionale comunale, applicabile a tutti i contribuenti;
- .. la quota "fissa" dell'addizionale regionale Irpef è pari allo 0,9%.

• Pertanto, nel 2003, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono operare una ritenuta con aliquota del 23,9% (23% di Irpef + 0,9% di addizionale regionale "fissa").

• Le società e associazioni sportive dilettantistiche:

- .. non operano alcuna ritenuta fino a concorrenza dell'importo di € 7.500,00;
- .. operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23,9% sull'importo superiore a € 7.500,00 e fino a € 28.158,28;
- .. operano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 23,9% sull'importo eccedente € 28.158,28.

Art. 83, c. 2
Tuir

Art. 25, c. 1
L. 133/1999

L'incremento dal 18% al 23% dell'aliquota Irpef per l'applicazione della ritenuta (fermo restando lo 0,9% di addizionale regionale "fissa") è, quindi, parzialmente compensato dall'aumento della franchigia non imponibile a € 7.500,00: il punto di pareggio tra il precedente e il nuovo regime si ottiene in corrispondenza di € 16.327,93.

Tavola riepilogativa

Applicazione ritenute

- Fino a € 7.500,00
- Da € 7.500,01 a € 28.158,28
- Oltre € 28.158,28
- Ritenuta

- Esente
- Ritenuta a titolo d'imposta
- Ritenuta d'acconto
 - 23% + addizionale regionale e comunale
 - Codice versamento:
 - .. 1040 - per la ritenuta;
 - .. 3802 - per l'addizionale regionale;
 - .. 3816 - per l'addizionale comunale.

CERTIFICAZIONE
DEI COMPENSI

Art. 2, c. 2 D.M. 473/1999

Circ. Ag. Entrate 60/2001,
par. 6

- Ai fini dell'applicazione della ritenuta, i percipienti devono autocertificare alla società o associazione sportiva erogante, all'atto del pagamento, l'ammontare dei compensi della stessa natura già percepiti nell'anno solare da altri soggetti.

Il Ministero delle Finanze (Guida del Contribuente n. 8, cap. III) ha stabilito che, nel caso in cui il percipiente preveda di ricevere compensi da una sola società o associazione sportiva dilettantistica, può sottoscrivere un'unica "autodichiarazione preliminare", salvo tempestive rettifiche di aggiornamento.

NO TAX AREA

Art. 10-bis Tuir
Art. 25 L. 133/1999
Art. 2 L. 289/2002

- La c.d. "no tax area", ossia l'abbattimento del reddito complessivo di € 3.000,00, è applicabile alle somme eccedenti gli € 28.158,28, soggette a ritenuta d'acconto, che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
- Pertanto, non rilevano:
 - .. né le somme escluse da tassazione (€ 7.500,00);
 - .. né quelle soggette a ritenuta a titolo d'imposta (comprese tra € 7.500,01 e € 28.158,28).

- Tuttavia, le somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta (cioè quelle comprese tra € 7.500,01 e € 28.158,28) concorrono alla formazione del reddito complessivo, ma al solo fine della determinazione delle aliquote Irpef applicabili agli scaglioni di reddito.

CLAUSOLA
DI SALVAGUARDIA

Art. 2, c. 3 L. 289/2002
Circ. Ag. Entrate 2/2003,
par. 6

- Ai fini della determinazione dell'Irpef dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del Tuir in vigore al 31.12.2002, se più favorevoli.
- La "clausola di salvaguardia":
 - .. deve essere utilizzata unicamente dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2003;
 - .. non può mai essere applicata dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute.

IRAP

Art. 11 e 17, c. 2
D. Lgs. 446/1997
Art. 90, c. 10 L. 289/2002
Art. 5, c. 2 L. 289/2002
C.M. 21/2003, par. 6

- Per le società e associazioni sportive dilettantistiche non rilevano ai fini Irap le indennità, i rimborsi, i premi ed i compensi, sia relativi alla attività istituzionale che commerciale.
- Tutte le predette somme corrisposte per l'esercizio diretto di attività sportive, ovvero a collaboratori coordinati e continuativi amministrativo-gestionali, non rilevano più ai fini Irap. Pertanto, la società/associazione sportiva dilettantistica:
 - .. non deve più ricomprendere nella base imponibile tali somme, se ha optato per sistemi forfetari, quale il regime fiscale di cui alla L. 398/1991;
 - .. può portare in deduzione dalla base imponibile tali somme, se determina il reddito d'impresa analiticamente.

- Fino al 31.12.2002 le predette somme erano già escluse dalla base imponibile Irap, se relative alla sfera istituzionale dell'ente.

ASPETTI PREVIDENZIALI E INAIL



RIFLESSI DELLE NOVITÀ FISCALI AI FINI PREVIDENZIALI

Circolare Inps 26.02.2003, n. 42, par. 3
Art. 2, c. 26 L. 355/1995
Art. 5 D. Lgs. 38/2000

- Il nuovo inquadramento, tra i redditi diversi, dei compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi delle società e associazioni sportive dilettantistiche, con funzioni amministrativo-gestionali, comporta che non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata Inps.
- Tale conclusione è stata confermata dall’Inps con Circolare 26.02.2003, n. 42, par. 3.
 - Ad analoghe conclusioni era giunta la Circolare Inps 7.02.2001, n. 32, a seguito della classificazione, quali “redditi diversi”, dei compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli enti di promozione sportiva, ecc., per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
- È anche escluso l’obbligo di iscrizione all’Inail e di versamento dei relativi premi. L’Inail precisa che:
 - .. con effetto dall’1.01.2003, vengono a cessare i rapporti assicurativi accesi con collaboratori coordinati e continuativi adibiti ad attività di carattere amministrativo-gestionale non professionale, nell’interesse di società e associazioni sportive dilettantistiche;
 - .. restano comunque validamente acquisite le prestazioni erogate agli aventi diritto in relazione agli infortuni verificatisi anteriormente a tale data.

Nota Inail
19.03.2003

Esempio

Autocertificazione compensi.

All’ Associazione

Autocertificazione

Il sottoscritto nato a (.....) il,
 residente a (.....) - cod. fisc. - sotto la propria
 responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 L. 15/68; art. 489 Codice Penale), con riferimento alle prestazioni inerenti l’attività sportiva dilettantistica ex art. 83, c. 2, D.P.R. 917/1986 e all’art. 25 L. 133/1999.

Dichiara

di non aver percepito nel corrente anno solare, alla data odierna, compensi/premi/indennità/rimborsi forfetari complessivamente superiori a € 7.500,00 e, quindi, di avere diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per €

di aver percepito nel corrente anno solare, alla data odierna, compensi/premi/indennità/rimborsi forfetari complessivamente superiori a € 7.500,00, ma non superiori a € 28.158,78.

di avere percepito nel corrente anno solare, alla data odierna, compensi/premi/indennità/rimborsi forfetari per importi complessivamente superiori a € 28.158,78.

In fede
.....

....., lì

Nota

- Tale autocertificazione deve essere rilasciata all’atto di ogni pagamento. Tuttavia, se il collaboratore presta la propria attività per una sola società/ associazione, può rilasciare solo la prima autocertificazione, salvo eventuali successive variazioni.
- Si ricorda che devono essere compresi anche i “**premi**”. Pertanto, l’autocertificazione per l’applicazione o meno della ritenuta deve essere richiesta anche all’atleta che percepisce il premio.

Tavola riepilogativa n. 1

Adempimenti

- | | |
|-----------------|---|
| •Percipiente | ☐ Rilascia autocertificazione e quietanza di pagamento. |
| •Erogante | ☐ Rilascia al percipiente la certificazione dei compensi erogati.
☐ Compila sempre il Mod. 770 ☐ Anche se non effettua ritenute |
| •Codici tributo | ☐ Irpef - 1040
☐ Addizionale regionale - 3802
☐ Addizionale comunale - 3816 |

Tavola riepilogativa n. 2

Adempimenti del percipiente per la propria dichiarazione dei redditi

1° Caso: Percettore **senza “altri redditi”** se non quelli relativi all’attività sportiva dilettantistica.

Compensi	Modello Dichiarazione
Non superiori a € 7.500,00	No
Non superiori a € 28.158,28	No
Superiori a € 28.158,28	Unico

2° Caso: Percettore **con “altri redditi”**.

Compensi	Modello Dichiarazione
Non superiori a € 7.500,00	730 oppure Unico
Non superiori a € 28.158,28	Unico
Superiori a € 28.158,28	Unico

- | | |
|--------------------|---|
| •Oltre € 28.158,28 | ☐ Beneficio art. 10-bis Tuir (“No tax area”). |
| •Per il 2003 | ☐ “Clausola salvaguardia”. |

Esempio

Ricevuta per prestazioni di collaborazione rese nei confronti di società o associazione sportiva dilettantistica

Spett.le Associazione Sportiva

Alfa Nuoto

P.IVA-C.F.

Il/La sottoscritto/a Bianchi Marioresidente in Mantovavia F.lli Cervi n. 15C.F. BNCMRA63H15G107C**Dichiara**

di ricevere le somme di seguito indicate a fronte di prestazione per collaborazione occasionale/coordinata e continuativa, inerente l'attività sportiva dilettantistica (art. 81, c. 1 lett. m); art. 83 c. 2 D.P.R. 917/1986) relativa all'attività...
di istruttore di nuoto per il periodo 01.01 - 31.08.2003

Totale compenso lordo	A	30.000,00	
di cui soggetto a franchigia (fino a € 7.500,00)		7.500,00	
di cui soggetto a ritenuta d'imposta (fra € 7.500,01 € 28.158,28)		20.658,28	Ritenuta 23,9%
di cui soggetto a ritenuta d'acconto (oltre € 28.158,28)		1.841,72	4.937,33
Totale ritenute	B		440,17
			5.377,50
Netto a pagare	(A-B)		24.622,50

Prestazione esclusa da IVA, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 633/1972.

(firma per ricevuta)

*Mario Bianchi*Mantova , lì 8.10.2003

Marca
da bollo
€ 1,29
(se importo
> di € 77,47)